

1+2 - per martedì

Art.1° E' costituita con sede in Fano una CAROVANA

Facchini corrente sotto la denominazione "NUOVA

CAROVANA FANESE FACCHINI"=

Essa ha lo scopo di prestare collettivamente l'opera
nei lavori di facchinaggio in genere (carico e sca-
rico), da chiunque richiesta, nella città di Fano e
suoi d'intorni.

Art.2° La Carovana avrà la durata di anni 30 a
far tempo da oggi; salvo proroghe da deliberarsi
dall'Assemblea dei soci.

Art.3° = Posso ^{no} far parte della Carovana tutti coloro:

- a) che abbiano compiuti gli anni 18 e non abbiano ~~65 anni~~
^{69 anni} oltrepassato il ~~65~~ anno di età;
- b) che siano residenti in Comune di Fano;
- c) che siano di sana e robusta costituzione fisica;

Nonostante quanto sopra ogni ammissione a socio sarà
deliberato dall'assemblea generale dei soci a maggio-
ranza assoluta dei voti dei presenti.

Art.4° = Dovrà essere tenuto in modo regolare il regi-
stro dei soci, ~~e ciò a cura dell'amministratore.~~
Un elenco dei soci sarà pure esposto nell'ufficio
della sede sociale.

Art.5° = La Carovana si costituisce senza alcun fondo
patrimoniale sociale, né tende a costituirlo, in quanto
i suoi redditi sono determinati soltanto dall'apporto
del lavoro.

Ciò nonostante potrà la società possedere utensili, cose e mezzi richiesti dal genere di lavoro.

Art. 6° = La Carovana è rappresentata di fronte a chiunque dal Capo Carovana ~~e dell'Amministratore,~~
~~il quali potranno agire tanto congiuntamente che se-~~
~~paratamente per all'occorrente poter avere coadiuvanza~~
~~delle Comuni mons entente~~

In modo particolare ad essi spetta: di procurare ~~lavori~~ ed assumere lavori di facchinaggio; riscuotere crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori; tenere in modo esatto la contabilità; impartire ordini per il lavoro e quanto altro possa occorrere per il buon andamento sociale.

Art. 7° = Ogni socio deve ubbidienza a chi è tenuto ad impartire ordini; deve comportarsi rispettosamente verso i compagni di lavoro e verso i datori (di lavoro), così come è stata tradizione nei facchini fanesi.

Ogni socio deve coadiuvare secondo le sue possibilità fisiche ed intellettuali all'accrescimento dei redditi sociali.

ART. 8° = Contro chiunque dei soci si renda negligente o improduttivo sul lavoro; contro chi fomenti dissidii in seno alla Compagnia; contro chi leda comunque la stima o gli interessi sociali e per ogni altra piccola o grave infrazione ai deliberati sociali od agli usi costanti, provvedrà di volta in

volta l'assemblea dei soci che deciderà sulle misure disciplinari da applicarsi, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A tal fine, all'assemblea dei soci vengono conferiti i più ampi poteri anche disciplinari, niente escluso od eccettuato, ed il suo deliberato costituirà giudicato inappellabile per il socio punito.

Art. 9° = Ogni socio, libero dal lavoro ha il dovere di rendersi spesso reperibile presso la sede sociale.

Art. 10° = Il Capo Carovana e ^{la Commune} l'Amministratore renderanno settimanalmente il conto ai soci, e faranno settimanalmente le ripartizioni dei profitti di lavoro.

Art. 11° = Come per il lavoro, così per la spartizione degli utili, vige il principio della perfetta uguaglianza di tutti i soci.

Art. 12° = Ogni socio sarà coperto dall'Assicurazione e per tutto il periodo di assenza Infortuni sul Lavoro, ~~del tutto~~ per infortunio riceverà la paga per l'intero.

Resta però espressamente convenuto che chiunque dei soci avesse a subire infortunio sul lavoro, l'indennizzo che a lui verrà ~~liquidato~~ e pagato, dovrà essere versato nella cassa della Carovana a fondo perduto.

C1 Art. 13° = In caso di malattia, il carovanista malato ha diritto di percepire, per un periodo massimo di 120 giorni, metà dei profitti che percepisce il socio che

avrà la tasse intatta
e verrà parte
con controllo
dal medico

metà dei profitti

e finito i suoi metà di spese per il viaggio e parte di un socio di fiducia
l'ammalato si ritiene ogni settimana, per deliberazione dei soci, verrà
dalla carovana prelevata dagli utili lordi, una somma, per essere
non idoneo per fare accantonata al fine assistenziale sopra detto.

Art. 14° = Il socio che vuol recedere dalla Carovana
dovrà far pervenire comunicazione alla sede della
società.

Il recedente, entro il massimo di 10 giorni,

dovrà essere liquidato delle sue spettanze, nel valore
~~delle e fra quantità di propria lavoro, di proprietà delle carovan~~
Nessun nulla potrà egli pretendere per l'avviamento
della Carovana.

Gli sarà del pari versata la sua quota sul valore
~~dei beni di carovana~~
degli oggetti ed utensili sociali.

Fano 5-8-1946